

43/01



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749

**NEWS**  
a tutti gli associati

## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - DISCIPLINA FISCALE

Con Circolare del 6 luglio 2001, n. 67/E, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile ai redditi da collaborazione coordinata e continuativa<sup>1</sup>.

### QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La nuova formulazione dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ripropone la distinzione dei rapporti in esame in due grandi categorie:

- i cosiddetti "rapporti di collaborazione tipici" nei quali vanno compresi gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione e altri enti, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e la partecipazione a collegi e commissioni;

- i rapporti di collaborazione "non tipizzati", individuati sulla base di criteri di carattere oggettivo quali la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica del committente. Tali attività devono, inoltre, essere svolte senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Si segnala che l'attuale normativa non prevede più, tra i caratteri distintivi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la necessaria circostanza che la prestazione resa abbia un contenuto intrinsecamente artistico e professionale, in tal modo risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base della precedente definizione. Pertanto potranno rientrare nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se presentano le caratteristiche sopra ricordate, anche attività manuali ed operative.

L'attuale normativa esclude, inoltre, che possano ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente. Deve quindi essere escluso qualsiasi collegamento tra le prestazioni rese e i compiti istituzionali del dipendente, ovvero l'oggetto della professione o arte esercitata. Rientrano nei compiti istituzionali del lavoro dipendente e restano pertanto escluse dalla disciplina prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle attività che si collocano nelle mansioni proprie del lavoro dipendente.

In particolare per quanto invece concerne l'ufficio di amministratore di società, la suddetta Circolare precisa che tale attività non può essere attratta nell'ambito del lavoro autonomo in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.

<sup>1</sup>) A seguito della riforma contenuta nell'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 i redditi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa sono stati assimilati, ai soli fini fiscali, ai redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente.

## DETERMINAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini della determinazione del reddito, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 48 del D.P.R. n. 917/86.

In base a tale disposizione sono assoggettate a tassazione tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di collaborazione, anche se corrisposti da terzi. In applicazione della nuova disciplina anche ai collaboratori coordinati e continuativi si renderà applicabile il cosiddetto "principio di cassa allargato" che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferibili all'anno precedente. Pertanto i compensi corrisposti, ad esempio, entro il 12 gennaio dell'anno 2002 parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta 2001. I compensi percepiti entro il 12 gennaio dell'anno 2001, ancorché riferibili all'attività esercitata nell'anno precedente, invece, concorreranno alla formazione della base imponibile, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per il periodo d'imposta 2001.

Con riferimento alle voci che non concorrono alla formazione del reddito, si segnalano, tra l'altro, i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati dal committente e dal collaboratore alla Gestione separata tenuta presso l'INPS<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda i premi corrisposti per l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati<sup>3</sup>, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche tali somme abbiano la natura di contributo assistenziale in quanto volte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia e quindi non concorrono a formare il reddito del lavoratore parasubordinato.

Sempre in tema di somme che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, sono da annoverare le erogazioni liberali concesse, in occasione di festività o ricorrenze, alla generalità o categorie di collaboratori, per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, a lire 500.000, e i sussidi occasionali corrisposti in relazione ad esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti<sup>4</sup>.

Con riferimento alle trasferte, Le disposizioni riguardanti i criteri che stabiliscono l'esclusione dal reddito delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto si applicano nei casi in cui la prestazione dell'attività lavorativa è resa fuori dalla sede di lavoro. Tale sede è determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione. Di norma, tale sede coincide con una delle localizzazioni dell'impresa. Tuttavia, come già il Ministero delle Finanze ha avuto modo di chiarire, per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa, per le quali non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società occorre fare riferimento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle trasferte, al domicilio fiscale del collaboratore. Tale criterio può essere utilizzato, ad esempio, per gli amministratori e i sindaci di società o enti purché dall'atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro.

2) In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.

3) In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38.

4) Lettera b) del comma 2 dell'articolo 48.

43/01



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749

**NEWS**  
a tutti gli associati

## ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Sui redditi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi non verrà più applicata la ritenuta a titolo d'acconto stabilita, nella misura fissa del 20 per cento, ma sarà operata, all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito contenute nell'articolo 11 del D.P.R. n. 917/86. Il sostituto d'imposta deve effettuare tali ritenute con riferimento a tutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce in relazione al rapporto di collaborazione con lui intrattenuto, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. L'imposta risultante dall'applicazione delle ritenute dovrà essere diminuita dalle detrazioni previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e le ulteriori detrazioni. L'attribuzione di tali detrazioni può essere riconosciuta dal sostituto d'imposta, se richieste dal contribuente, anche esclusivamente in sede di conguaglio.

Nell'ipotesi più ricorrente in cui il committente proceda ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta ma non sia in grado di conoscere, nemmeno in via presuntiva, l'ammontare complessivo degli stessi, per periodo d'imposta, sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti, sull'intero ammontare. In questo caso, non sarà necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento (ad esempio nel caso di una erogazione di lire 15 milioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare sull'intero ammontare una ritenuta del 18 per cento; nel caso di una successiva erogazione di altri 15 milioni si dovrà operare la ritenuta sui primi 5 milioni con l'aliquota del 18 per cento e sui successivi 10 con l'aliquota del 24 per cento). Tale ultima modalità di applicazione delle ritenute dovrà essere osservata dal sostituto anche nell'ipotesi in cui questi sia in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel periodo d'imposta ma non proceda al pagamento con scadenze periodiche determinate. Va precisato, che, nelle ipotesi da ultimo considerate, il sostituto può, d'accordo con il sostituito, calcolare le ritenute, fin dalla corresponsione del primo compenso, applicando una aliquota più elevata di quella che spetterebbe sul reddito erogato, al fine di evitare che gli ulteriori compensi corrisposti scontino una imposta troppo elevata. Per quanto riguarda l'attribuzione delle detrazioni la Circolare n. 67/2001 precisa che in base alle disposizioni vigenti le stesse devono essere attribuite dal sostituto nel corso del periodo d'imposta, in considerazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti e riportando le stesse al periodo di paga. Qualora pertanto, il sostituto non sia in grado di conoscere l'ammontare complessivo dei compensi che andrà a corrispondere nel periodo d'imposta e la loro periodicità, procederà ad attribuire le detrazioni, sempre se richieste dal sostituito, esclusivamente in sede di conguaglio.

Per quanto non espressamente riportato e per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati si rimanda al testo integrale della Circ. 6 luglio 2001, n. 67/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrete richiedere alla ns. Segreteria Regionale.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Filiberto Manno

3/3